

Sent.n.	90/10
R.G.n.	1242/05
Cron.	147
Rep.n.	103

**TRIBUNALE DI ORISTANO****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Oristano, composto dai signori:

Dott. Luigi Mastrolilli	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Murru	Giudice
Dott. Riccardo Ponticelli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA****IL CASO.it**

nella causa iscritta al n. 1242 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2005, promossa da

██████████ elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio dell'avv. Stefano Coco, che con l'avv. Andrea Rossini lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

**attore****contro**

██████████ con sede in Cagliari, elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti,

**convenuto**

La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse dell'attore:** *voglia il Tribunale, ogni contraria eccezione disattesa e rimossa,*

*in via principale,*

- accertare e dichiarare l'invalidità, sub specie di nullità, annullabilità e/o inefficacia, degli accordi intercorsi tra le parti, in relazione ad entrambe le operazioni di acquisto di titoli obbligazionari argentini (effettuate, rispettivamente, in data 9.5.2001 e in data 30.7.2001), per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, previo eventuale annullamento dei contratti de quibus, condannare la convenuta alla restituzione delle somme investite (o di quelle maggiori o minori che risulteranno dovute) maggiorate di interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi anche non patrimoniali, nella misura che verrà accertata in corso di causa, ovvero in quella che verrà liquidata anche facendo ricorso all'art. 1226 c.c.;

#### **IL CASO.it**

ovvero, in alternativa,

- accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, dichiarare risolti gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, in relazione alle due operazioni di acquisto di titoli obbligazionari argentini, di cui agli atti, condannando di conseguenza parte convenuta al risarcimento del danno cagionato nella misura delle somme investite (o di quelle maggiori o minori che risulteranno dovute), maggiorate di interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi anche non patrimoniali, nella misura che verrà accertata in corso di causa, ovvero in quella che verrà liquidata anche facendo ricorso all'art. 1226 c.c.;

ovvero ancora, in ulteriore alternativa,

accertare e dichiarare la violazione, da parte della convenuta



~~\_\_\_\_\_~~, delle norme di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., per aver tenuto un comportamento contrario a buona fede nelle fasi precontrattuali e di conseguenza condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa dell'illegittimità della condotta, danni da quantificare nella somma investita dall'attore stesso, maggiorata di interessi e rivalutazione, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, liquidandola anche equitativamente ex art. 1226 c.c.;

in via subordinata,

### **IL CASO.it**

- annullare i contratti intercorsi tra le parti ex art. 1428 nonché (o alternativamente) ex art. 1439, in relazione ad entrambe le operazioni di acquisto di titoli obbligazionari argentini, per vizio del consenso, in accoglimento dei motivi di cui ai capitoli 3.1 e 3.2 dell'atto di citazione e, di conseguenza, condannare parte convenuta alla restituzione delle somme versate dall'attore (o di quelle maggiori o minori che risulteranno dovute) maggiorate di interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi anche non patrimoniali, nella misura che verrà accertata in corso di causa, ovvero in quella che verrà liquidata anche facendo ricorso all'art. 1226 c.c.;

in via residuale,

- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, in relazione ad entrambe le operazioni di acquisto di titoli obbligazionari argentini, per violazione della norma di cui all'art. 2043 c.c., avendo essa convenuta, con il proprio comporta-

*mento doloso e/o colposo, cagionato un danno ingiusto all'attore e, di conseguenza, condannarla (i) alla restituzione della somma investita dal sig. [REDACTED] o a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno, nonché (ii) a risarcire ogni ulteriore danno, patito e patendo, anche non patrimoniale, nella misura che verrà liquidata in corso di causa anche facendo ricorso all'art. 1226 c.c., somme tutte maggiorate di interessi e rivalutazione dalla data dell'evento fino al soddisfo;*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori già dichiaratisi antistatari".*

**Null'interesse del convenuto:** *"voglia il Tribunale, reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,*

### **IL CASO.it**

*in via principale*

- 1) rigettare la domanda proposta dall'attore;*
- 2) condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge;*

*in via subordinata riconvenzionale, con riserva di gravame, nel caso in cui venga dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto dei titoli,*

- 1) condannare l'attore alla restituzione dei titoli per cui è causa ed alla ripetizione delle cedole incassate per euro 10.756,16 o per quelle diverse somme che dovessero risultare dovute, oltre interessi dal pagamento al saldo;*
- 2) compensare le spese del giudizio".*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Deve essere preliminarmente precisata la materia oggetto del conten-

dere nell'ambito del presente procedimento.

\_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il

\_\_\_\_\_, esponendo:

≈ l'attore era da lungo tempo cliente del \_\_\_\_\_, in ragione di un rapporto di conto corrente bancario in essere presso l'agenzia 1 di Oristano;

≈ nel 2001, essendo presenti sul conto somme di denaro di discreta entità, su consiglio di un funzionario della banca, si era determinato all'acquisto di obbligazioni "Argentina", con la garanzia che si trattasse di titoli sicuri e ad alto rendimento;

≈ l'operazione si era tradotta in due distinte operazioni di acquisto:

1) la prima, effettuata il 9.5.2001, relativa alle obbligazioni "Buenos Aires 10,375% 23.02.2004 pr. 97" per un controvalore nominale di euro 88.000,00;

### IL CASO.it

2) la seconda, effettuata il 30.7.2001, relativa alle obbligazioni "Buenos Aires 10,375% 23.02.2004 cod. 3701672" per un controvalore nominale di euro 35.000,00;

≈ in totale \_\_\_\_\_ aveva investito la complessiva somma di euro 114.152,87;

≈ i titoli acquistati erano in custodia presso l'istituto di credito convenuto, agenzia 1 di Oristano, in relazione al conto corrente n. 861/0040191/8, intestato all'autore e collegato al dossier titoli n. 861/16000178/1;

≈ mai nessuno dei funzionari dell'istituto di credito aveva informato \_\_\_\_\_ dei rischi connessi all'investimento proposto;

- ≈ non era mai stata accertata la propensione al rischio dell'attore,
- ≈ *"pur in presenza di una palese preferenza, da parte di quest'ultimo, in considerazione delle sue condizioni patrimoniali e della sua esperienza nel campo delle operazioni finanziarie, per la sottoscrizione di forme di investimento conservative ed a basso profilo di rischio, atteso che l'attore traeva il proprio sostentamento unicamente dallo stipendio, quale impiegato delle FF.SS., ed oggi dalla relativa pensione di anzianità";*
- ≈ *"né all'atto della sottoscrizione del contratto quadro, né al momento dell'acquisto dei titoli, né in altro momento antecedente o successivo" era stato consegnato all'attore il contratto, così come non era stato sottoposto per la sottoscrizione il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari";*
- ≈ infine, non era stato correttamente rappresentato all'attore il rischio specifico dell'investimento in bond argentini, per consentirgli un'adeguata valutazione dell'operazione;
- ≈ a seguito della crisi economica che aveva colpito lo Stato argentino, le obbligazioni acquistate avevano visto *"crollare il proprio controvalore fino ad annullare sostanzialmente le somme investite"*.

### **IL CASO.it**

Sulla base dei fatti esposti, l'attore ha quindi domandato al Tribunale di accertare, in via principale, che il contratto quadro di investimento stipulato dall'attore con la banca convenuta e gli ordini di acquisto dei titoli obbligazionari argentini erano nulli per violazione della normativa di dettaglio contenuta nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e nel regolamento Con-

sob n. 11522 dell'1.7.1998, oltre che per violazione dei principi generali in materia contrattuale, stabiliti nel codice civile agli artt. 1175, 1176, 1703 e ss., e per violazione della normativa a tutela del consumatore.

In subordine, la difesa di [REDACTED] ha sostenuto che il comportamento della banca integrasse gli estremi dell'inadempimento suscettibile di giustificare la risoluzione del contratto quadro e dei successivi atti di acquisto.

In via ulteriormente gradata, è stato invocato l'annullamento dei medesimi atti negoziali, per vizio del consenso.

### **IL CASO.it**

In estremo subordine, l'attore ha affermato che il comportamento della convenuta sarebbe rilevato ai fini risarcitori, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2043 c.c.

E' stata quindi invocata la condanna del [REDACTED] alla restituzione delle somme investite dall'attore, maggiorate di interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento di ogni ulteriore pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale.

Il [REDACTED] si è costituito in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

L'istituto di credito ha fatto presente che:

- era stato proprio l'attore a presentarsi presso gli uffici dell'istituto di credito *"chiedendo espressamente di poter acquistare obbligazioni Argentina o similari [...] come già aveva fatto nel 1999 e nel 2000"*;
- fino ad allora, [REDACTED] era stato solito investire i propri risparmi in titoli speculativi;
- il funzionario della banca aveva valutato l'adeguatezza

dell'investimento e la propensione al rischio dell'attore e lo aveva informato dei rischi specifici legati ai titoli da acquistare; in occasione del secondo ordine di acquisto, aveva anche suggerito di differenziare l'investimento;

- l'attore, nonostante ciò, aveva insistito per l'acquisto dei titoli argentini, *"in quanto il rendimento era maggiore"*;

- sia il contratto di negoziazione titoli, che quello di custodia e amministrazione, che il documento sui rischi generali degli investimenti erano stati sottoscritti e ritirati l'8.5.2001;

- *"le operazioni non erano state considerate inadeguate alla luce della propensione al rischio sempre manifestata dal cliente e della circostanza che le obbligazioni per cui è causa [avevano] sostituito titoli aventi lo stesso grado di rischio nel frattempo giunti a scadenza (Banco Hipotecario e Argentina 9%)"*.

### **IL CASO.it**

Il [REDACTED], sostenendo in definitiva di aver agito in piena conformità alle regole generali di correttezza, oltre che alle norme primarie e secondarie che governavano la materia dell'intermediazione finanziaria, ha concluso per il rigetto della domanda; in via subordinata, ha chiesto che fosse disposta in suo favore la restituzione delle obbligazioni oggetto di causa ed il pagamento delle cedole già riscosse dall'attore, maggiorate degli interessi.

2. Una volta precisate le reciproche posizioni processuali assunte dalle parti, è possibile passare alla ricostruzione dei fatti, così come accertati all'esito dell'istruttoria.

Come si ricava dalla documentazione in atti, in data 8.5.2001 [REDACTED]



██████████ il ██████████ stipularono un contratto quadro "per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari", in forza del quale l'istituto di credito assunse l'incarico di (A) negoziare strumenti finanziari secondo gli ordini che sarebbero stati impartiti dall'attore; (B) ricevere e trasmettere gli ordini su strumenti finanziari impartiti (doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).

Detto contratto sarà in prosieguo anche denominato contratto di intermediazione finanziaria.

A norma dell'art. 9 dell'accordo "gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la banca disciplinato da apposito contratto sottoscritto dal cliente. [...]".

### **IL CASO.it**

In pari data, quindi, le parti sottoscrissero il "contratto dossier titoli" n. 861/16000178, avente ad oggetto la custodia e amministrazione di titoli (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta).

All'atto della stipula, venne consegnato all'attore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta).

In esecuzione del contratto di negoziazione, ██████████ impartì al

██████████ a. due distinti ordini scritti di acquisto:

- 1) il primo, in data 9.5.2001, avente ad oggetto le obbligazioni "Buenos Aires 10,375%", con scadenza 23.2.2004, del valore nominale di euro 88.000,00, al prezzo di euro 85.360,00 (si vedano il doc. 1 del fascicolo di parte attrice e la relazione del c.t.u. in atti);
- 2) il secondo, in data 30.7.2001, avente ad oggetto le obbligazioni

"Buenos Aires 10,375%", con scadenza 23.2.2004, per un valore nominale di euro 35.000,00, al prezzo di euro 25.200,00 (si vedano il doc. 2 del fascicolo di parte attrice e la relazione del c.t.u. in atti).

Quanto alle prove testimoniali assunte, la direttrice della filiale oristanese del [REDACTED] a. [REDACTED] ha confermato il capo di prova dedotto nella comparsa di costituzione di parte convenuta (capo così formulato: *"l'attore è stato informato che i bond argentini sono obbligazioni riferite ad uno Stato sovrano, non europeo, la cui affidabilità in senso lato, tuttavia, non poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata e per questa ragione il loro rendimento era decisamente superiore a quello degli omologhi titoli emessi da questi ultimi"*) precisando che all'attore fu altresì consigliato di differenziare il portafoglio titoli.

### **IL CASO.it**

E', infine, pacifico che successivamente all'acquisto dei bond, dal 31.12.2001, l'emittente (la Provincia argentina di Buenos Aires) avesse sospeso i pagamenti relativi a capitale e interessi sul proprio debito pubblico.

3.1. Deva essere a questo punto individuata la normativa applicabile al caso di specie.

3.1.a. Viene innanzitutto in considerazione l'art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - in forma abbreviata, t.u.f.*), il quale detta i principi generali e le regole di comportamento cui l'intermediario (nella specie, la banca convenuta) deve uniformarsi nei rapporti con il cliente nella prestazione dei servizi di inve-

stimento e accessori.

La norma, dopo aver enunciato il dovere di diligenza, correttezza e professionalità nell'espletamento dell'attività dell'intermediario (*"i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati"*), stabilisce poi una serie di regole, volte a disciplinare la prestazione dei servizi ipotizzati nel contratto:

- l'intermediario deve preventivamente acquisire, sulla situazione dei clienti, le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività e deve operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lett. b);

#### **IL CASO.it**

- deve *"organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento"* (lett. c);

- deve *"disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi"* (lett. d);

- deve *"svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati"* (lett. e).

3.1.b. Il regolamento di attuazione del t.u.f., adottato dalla Consob con delibera 1 luglio 1998, n. 11522, applicabile *ratione temporis*, a sua volta specifica i doveri posti a carico degli intermediari, stabilendo regole generali di comportamento che impongono (art. 26): il rispetto delle *"regole di funzionamento dei mercati in cui operano"*; l'astensione *"da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro"*;

l'esecuzione tempestiva delle *"disposizioni loro impartite dagli investitori"*; l'acquisizione di *"una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire"*; l'operare *"al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore"*.

A norma dell'art. 27 del regolamento, sono stabiliti obblighi di comportamento relativi ai possibili conflitti di interessi, che obbligano gli intermediari ad astenersi dall' *"effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto [...] a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione"*.

### **IL CASO.it**

L'art. 28 stabilisce dettagliatamente gli obblighi di informazione gravanti sugli intermediari finanziari: *"prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:*

a) *chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;*

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari".

Sono altresì stabiliti:

- il divieto di "effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento" (art. 28, secondo comma);

- l'obbligo di astenersi "dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione", tenuto conto delle informazioni richieste e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati, con obbligo di informare "di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere" all'esecuzione dell'ordine, possibile solo con successivo ordine, impartito di regola per iscritto, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art. 29).

### IL CASO.it

3.2. Gli obblighi di comportamento cui alludono le citate disposizioni, tutti costituenti corollario della clausola generale consistente nel dovere per l'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, si collocano in parte nella fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria ed in altra parte nella fase esecutiva di esso.

4. L'attore ha sostenuto che, nella specie, il [REDACTED] avrebbe violato talune delle disposizioni sopra richiamate, con condotte collocabili sia nella fase precontrattuale che in quella contrattuale pro-

priamente detta e, su tali presupposti, ha affermato in via principale la "nullità, annullabilità o inefficacia" dei contratti oggetto di causa, per contrarietà a norme imperative.

4.1. L'azione di nullità proposta da [redacted] è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Non si ravvisa, innanzitutto, alcuno dei casi di nullità c.d. testuale, espressamente stabiliti dalla legge, ai quali allude l'art. 1418, comma terzo, c.c.


In materia di intermediazione mobiliare, la nullità del contratto di investimento è prevista soltanto per ipotesi specificamente definite, come per quella della violazione dell'obbligo di conclusione del contratto in forma scritta o nella diversa forma consentita, ovvero -quale nullità parziale, da cui deriva semplicemente l'assenza di costi a carico dell'investitore- per le pattuizioni di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. **IL CASO.it**

Non è stato, invece, espressamente stabilito dalla legge che la violazione degli obblighi di informazione posti a carico dell'intermediario produca l'effetto radicale della nullità invocata dall'attore.

Neppure le c.d. ipotesi di nullità strutturale o di nullità per illiceità, contemplate dal comma secondo dell'articolo 1418 c.c., sono invocabili nella fattispecie in esame, e comunque ad esse non ha fatto riferimento l'attore.

Resta da verificare se, in casi come quello di cui qui si discute, la nullità possa dipendere dall'applicazione della disposizione di cui al comma primo del citato art. 1418 c.c.: se si possa, cioè, predicare la nullità (c.d. virtuale) del contratto perché contrario a norme imperative.

Il Tribunale ritiene che il carattere imperativo delle disposizioni normative richiamate, desumibile dalla natura pubblicistica degli interessi protetti, in funzione della tutela anche costituzionale del risparmio sancita dall'art. 47 Cost., non sia sufficiente, in caso di violazione, ad affermare la nullità del negozio.



Costituisce principio generale riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte quello in forza del quale *"la nullità [...] per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto"* e quindi, conseguentemente, *"l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi"*.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, sezione I civile, 29 settembre 2005, n. 19024, per un caso di inosservanza degli obblighi informativi stabiliti a carico degli intermediari finanziari dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 (legge in seguito parzialmente abrogata e sostituita dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e poi definitivamente abrogata dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

### **IL CASO.it**

In linea di continuità con la citata pronuncia, si sono quindi pronunciate le Sezioni unite della Suprema Corte, con le sentenze nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007, sempre con riferimento alla disciplina contenuta nella l. 2 gennaio 1991, n. 1, ma con affermazione incidentale della possi-

bilità di estendere i principi enunciati alla normativa del d.lgs. 58/1998, applicabile al caso di specie.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che *"la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione"*.

Dunque, nel caso di specie, anche ritenendo la banca convenuta responsabile delle violazioni denunciate dall'attore, la circostanza non sarebbe in sé idonea a provocare la nullità degli atti negoziali dedotti in giudizio.

4.2. La domanda di annullamento ovvero di declaratoria di inefficacia degli atti di acquisto dei titoli argentini per violazione della normativa imperativa in materia di intermediazione finanziaria è inammissibile.

E' sufficiente rilevare che la domanda è stata per la prima volta formulata in sede di precisazione delle conclusioni, nell'istanza di fissazione di udienza depositata nell'interesse dell'attore. **IL CASO.it**

Fino a quel momento, nei precedenti scritti difensivi, parte attrice si era limitata a formulare domanda di annullamento dei contratti per vizi del consenso, ai sensi degli artt. 1428 o 1439 c.c., in via subordinata rispetto



alle domande di nullità ovvero di risoluzione per inadempimento.

Il divieto di modificazione delle domande in sede di istanza di fissazione di udienza, sancito espressamente dall'art. 9 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*) e ulteriormente ricavabile dagli artt. 6 e 7 del medesimo testo normativo, impedisce l'esame delle domande tardivamente formulate da [REDACTED]

5. La domanda di risoluzione del contratto proposta dall'attore è fondata e merita, pertanto, di essere accolta. **IL CASO.it**

5.1. Deve preliminarmente osservarsi che -contrariamente agli assunti dell'attore- l'istituto bancario (come era suo obbligo fare, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 58/1998) consegnò al cliente la copia del contratto di intermediazione finanziaria stipulato in data 8.5.2001 (nel contratto stesso il cliente dichiarò di *"prendo atto che un esemplare del presente contratto mi viene rilasciato debitamente sottoscritto"*).

Dal contratto si ricava inoltre che la banca -in ossequio all'art. 28 del regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522- si fosse attivata per ottenere dal cliente le informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sulla propensione al rischio e sui suoi obiettivi di investimento. [REDACTED] peraltro dichiarò di non voler fornire dette informazioni.

Sempre nel rispetto dell'art. 28 citato, la banca consegnò all'attore il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (l'attestazione di ricevimento sottoscritta da [REDACTED]

datata 8.5.2001, è in atti).

Si ricava, da quanto precede, che il [REDACTED] non avesse violato alcuna norma di comportamento posta a presidio degli interessi del cliente nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione.

5.2. Deve ritenersi, per contro, che il [REDACTED] fosse rimasto inadempiente degli obblighi comportamentali su di esso gravanti nella fase attuativa del contratto quadro. **IL CASO.it**

Detti obblighi, in particolare, appaiono violati all'atto dell'esecuzione dei due distinti ordini di acquisto del 9.5.2001 e del 30.7.2001.

5.2.a. Non risulta, innanzitutto, che la banca avesse compiuto alcuna valutazione specifica sull'esperienza del cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari e sulla sua propensione al rischio.

E' bene precisare, al riguardo, che -sebbene la valutazione in oggetto debba compiersi prevalentemente sulle informazioni che l'istituto di credito deve acquisire dal cliente- ciò non esclude che essa vada effettuata anche in difetto di tali dati, attraverso "ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati", come si ricava dall'art. 29 del regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522.

E' pacifico che [REDACTED] fosse da anni cliente del [REDACTED] con il quale intratteneva un rapporto di conto corrente bancario, e mediante il quale aveva già effettuato precedenti operazioni di investimento (si veda la documentazione in atti relativa al dossier titoli n. 800/1832270 e al conto corrente di corrispondenza n. 861/40191-8).

Dai precedenti rapporti di intermediazione finanziaria sicuramente la

banca avrebbe potuto trarre elementi di valutazione da esplicitare e sottoporre all'attenzione del cliente -in vista della migliore attuazione del contratto e della selezione degli investimenti da consigliare ovvero sconsigliare- alla luce del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), ancor prima che alla luce dei doveri di correttezza esplicitati nel t.u.f.

5.2.b. Si deve, inoltre, ritenere, conformemente alle allegazioni di parte attrice, che il [REDACTED] fosse venuto meno agli obblighi di informazione stabiliti dall'art. 21, lett. b, t.u.f. e all'art. 28 del regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522.

Va precisato che l'articolo 23, ultimo comma, d.lgs. 58/1998, pone a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e tale onere probatorio non è stato assolto dalla banca.

### **IL CASO.it**

Non è stato dimostrato, in particolare, che fossero state fornite informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni di acquisto dei titoli argentini del maggio e del luglio 2009, la cui conoscenza sarebbe stata necessaria all'attore per effettuare consapevoli scelte di investimento.

Occorre osservare che, secondo quanto risulta dall'indagine svolta dal c.t.u., i titoli argentini *"stavano subendo un declassamento dal marzo del 2001 al maggio 2001, passando da un rating BB- il 19.3.2001 a B+ il 26.3.2001, a B in data 8.5.2001 e CCC+ in data 11.7.2001"*, secondo le valutazioni dell'agenzia internazionale Standar & Poor, sostanzialmente in linea con quelle degli altri maggiori istituti internazionali del settore.

Il valore BB- indica una "qualità medio bassa" del titolo ("la capacità di rimborso è incerta in presenza di avverse condizioni di mercato. La capacità di onorare il servizio del debito è molto bassa nel lungo periodo" - relazione del c.t.u., pag. 6).

Il passaggio al valore B+ e quindi al valore B segna un ulteriore deterioramento dell'affidabilità del soggetto emittente in vista del rimborso.

Nella relazione del c.t.u. si legge, a pag. 14, che il rating B+ e B assegnati rispettivamente a marzo e a maggio 2001, imponeva di considerare le obbligazioni argentine "ad alto rischio, categoria speculativa".

Il rischio era ulteriormente segnalato dal nuovo declassamento del titolo a CCC+, nella categoria "default rating" (qualità bassa del titolo, con elevata probabilità di mancato rimborso delle obbligazioni).

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che costituisse dato acquisito per il mercato, e per gli operatori professionali ad esso collegati, tra i quali il [REDACTED] quello secondo cui i titoli del debito pubblico argentino erano divenuti di problematico rimborso.

La banca -quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato, nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti- era tenuta a fornire una completa informazione circa i pericoli connessi alle specifiche operazioni che l'attore intendeva porre in essere.

### **IL CASO.it**

L'informazione avrebbe dovuto necessariamente comprendere la valutazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell'investimento operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dovendosi ritenere, sotto tale profilo, che la banca sia obbligata a conoscere tali dati e, con-

seguentemente, a riferirli al cliente.

5.2.c. Non vale, dunque, a far ritenere il comportamento della banca immune da censure, la circostanza (riferita dalla direttrice della filiale oristanese de [REDACTED]) che un suo funzionario avesse segnalato all'attore la rischiosità dell'investimento in relazione al paese emittente "la cui affidabilità in senso lato, tuttavia, non poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata": anche prescindendo da ogni considerazione circa l'attendibilità del teste, va detto che tali avvertenze appaiono contenute su un piano di comunicazione del tutto superficiale e generico, laddove la banca avrebbe dovuto espressamente e dettagliatamente informare il cliente del fatto che gli analisti del mercato consideravano a rischio il rimborso stesso del capitale.

Nemmeno la circostanza secondo cui venne dato all'attore il consiglio di differenziare il portafoglio titoli appare in sé elemento informativo idoneo per far comprendere la situazione reale di elevato pericolo di perdita del capitale investito nell'acquisto dei titoli argentini.

5.2.d. Non merita, inoltre, adesione la deduzione difensiva dell'istituto di credito secondo cui il risparmiatore sarebbe comunque stato in grado di valutare la pericolosità dell'operazione in ragione della sua esperienza pregressa di investitore.

### **IL CASO.it**

E' già stato osservato come non vi sia prova alcuna della valutazione del profilo di rischio di [REDACTED] da parte del [REDACTED] s.p.a.

Né è stato dimostrato che il cliente potesse considerarsi un investitore con propensione ad investimenti ad elevato rischio.

Prima del 2001, risultano essere stati eseguiti dalla convenuta per conto di [REDACTED] (I) un investimento risalente al 1998, in titoli obbligazionari emessi dal Banco di Sardegna s.p.a., per lire 100.000.000, dismessi nel 1999; (II) un investimento in fondi comuni di investimento di cui peraltro si ignora sia la data, che il valore, che il rendimento; (III) un investimento del 1999, in titoli obbligazionari del Banco Hipotecario, per lire 152.431.835 (interesse dell'8%) e (IV) dello Stato argentino, nel 2000, per lire 19.770.072 (interesse del 9%); un investimento in titoli obbligazionari Cremonini per lire 31.207.217, risalente al 1999 (con disinvestimento nello stesso anno e in perdita).

### **IL CASO.it**

Gli elementi a disposizione non consentono di ritenere che gli investimenti pregressi dell'attore fossero ad alto rischio, se si considera che il c.t.u. non è stato nemmeno in grado di ricostruire il rendimento della maggior parte di essi.

Si osserva inoltre che i titoli del debito argentino acquistati da [REDACTED] nel 1999 e nel 2000 non avevano ancora subito, all'epoca, i declassamenti a catena nella scala del rating che registrarono invece nel 2001.

5.3. In ragione di quanto precede, deve ritenersi altresì fondato il rilievo di parte attrice secondo cui la banca violò l'obbligo di segnalare al cliente l'inadeguatezza dell'operazione, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento Consob, in considerazione della sua dimensione (l'entità degli importi investiti), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti e della circostanza che il cliente non fosse investitore professionale.

L'investimento aveva infatti natura speculativa e non poteva considerarsi adatto al profilo del cliente (si rammenta che [REDACTED] è fun-

zionario delle Ferrovie dello Stato in pensione).

In ogni caso, si osserva che il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate, se non sulla base di un ordine impartito dall'investitore per iscritto contenente l'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e tale è anche chi -non rientrante in una delle speciali categorie di investitori menzionate nel regolamento Consob n. 11522/1998, art. 31- abbia in precedenza occasionalmente investito in titoli a rischio (in tal senso Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2008, n. 17340).

5.4. Gli elementi a disposizione di questo Collegio, alla luce di quanto precede, consentono di ritenere che, ove l'istituto di credito avesse adempiuto ai propri obblighi verso il cliente, quest'ultimo si sarebbe astenuto dal compiere le operazioni di investimento oggetto di causa o quantomeno avrebbe agito in modo tale da non sottoporre a rischio elevato di perdita l'intero capitale investito.

#### **IL CASO.it**

Gli inadempimenti ascrivibili al [REDACTED] sono pertanto da considerarsi di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto.

5.5. Le valutazioni che precedono rendono superfluo l'esame delle ulteriori doglianze formulate dall'attore e poste a base della domanda di risoluzione, tra cui quelle relative all'asserito conflitto di interessi della banca e al mancato rispetto della normativa a tutela del consumatore.

5.6. Occorre a questo punto meglio inquadrare l'oggetto della pronuncia risolutoria.

In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha chiesto al Tri-

bunale di voler *"accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, dichiarare risolti gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, in relazione alle due operazioni di acquisto di titoli obbligazionari argentini [...]"*.

Dal confronto con le conclusioni rassegnate in citazione, si deve ritenere che l'attore abbia inteso rinunciare all'azione di risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria, limitando la domanda alla sola risoluzione degli atti di acquisto dei titoli obbligazionari posti in essere in esecuzione del contratto quadro.

Parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda di risoluzione così riformulata poiché, a suo dire, *"non afferente ad un contratto con prestazioni corrispettive, come invece prescrive l'art. 1453 c.c."* e limitata ad atti meramente esecutivi del contratto di intermediazione.

La tesi del [REDACTED] è destituita di fondamento.

E' innegabile l'esistenza di uno stretto collegamento causale tra il contratto di intermediazione finanziaria e le singole operazioni di acquisto dei titoli per cui è causa (gli acquisti dei c.d. bond argentini sono stati, infatti, posti in essere a titolo esecutivo del contratto di intermediazione finanziaria).

### **IL CASO.it**

In conseguenza di siffatto collegamento, il rimedio risolutorio, attivabile di fronte all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto quadro, deve ritenersi suscettibile di estensione anche verso i singoli atti negoziali connessi.

Peraltro, così come è ammessa in generale la risoluzione parziale di un contratto -non solo ad esecuzione continuata o periodica ma anche ad ese-



cuzione istantanea, ove l'oggetto del negozio sia rappresentato da più cose funzionalmente collegate e suscettibili di conservare una funzione economico giuridica a sé stante- così anche deve ritenersi consentita, nel campo del collegamento causale tra contratti, la risoluzione di taluni soltanto di essi, purché il negozio superstite sia suscettibile di produrre i propri effetti indipendentemente dal contratto risolto.

In applicazione di questo principio, la decisione di parte attrice di rinunciare alla domanda risolutoria del contratto quadro, non impedisce di applicare il rimedio della risoluzione ai singoli contratti esecutivi del primo, essendo l'accordo quadro suscettibile di conservare una propria autonoma funzione nei rapporti tra le parti di causa. **IL CASO.it**

Deve pertanto dichiararsi la risoluzione: (I) del contratto di acquisto di cui all'ordine 9.5.2001, avente ad oggetto le obbligazioni "Buenos Aires 10,375%", con scadenza 23.2.2004, del valore nominale di euro 88.000,00, al prezzo di euro 85.360,00, oltre euro 1.737,72 pagate dall'attore a titolo di rimborso del rateo netto della cedola maturata da corrispondere, ed euro 20,22 a titolo di spese; (II) del contratto di acquisto di cui all'ordine 30.7.2001, avente ad oggetto le obbligazioni "Buenos Aires 10,375%", con scadenza 23.2.2004, per un valore nominale di euro 35.000,00, al prezzo di euro 25.200,00, oltre euro 1.385,38 pagate dall'attore a titolo di rimborso del rateo netto della cedola maturata da corrispondere, ed euro 9,67 a titolo di spese.

5.7. In conseguenza dell'effetto risolutorio, deve altresì condannarsi il [REDACTED] alla restituzione delle somme ricevute dall'attore in dipendenza degli acquisti in parola, per l'importo complessivo di euro

87.117,94 (quanto alla vendita del 9.5.2001) e di euro 26.595,05 (quanto alla vendita del 30.7.2001), oltre gli interessi al tasso legale dal data dei rispettivi pagamenti (del 14.5.2001 e del 2.8.2001 - come dalle risultanze dell'estratto conto in atti) al saldo.

6. [REDACTED] ha richiesto, oltre alla restituzione delle somme versate, altresì il risarcimento del danno da svalutazione monetaria e di ogni ulteriore pregiudizio, anche non patrimoniale, da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.

6.1. La domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria deve essere accolta.

### **IL CASO.it**

Deve essere richiamato il principio, recentemente affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il tasso di inflazione o il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta - e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.-, fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, quand'anche per via presuntiva.

Il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale degli interessi (Cass. civ., Sezioni unite, 16 luglio 2008, n. 19499).

Nel caso di specie, tenuto conto degli investimenti posti in essere dall'attore prima dei fatti per cui è causa, si può ritenere che questi avesse interesse a mantenere costantemente investita una parte dei propri risparmi, al fine di valorizzarne la fruttuosità.

### **IL CASO.it**

In difetto dell'acquisto dei titoli argentini, dunque deve presumersi che [REDACTED] avrebbe impiegato le somme disponibili in un investimento alternativo, con un tasso di rendimento che può parametrarsi a quello dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi.

[REDACTED] nonostante fosse suo onere e nella sua disponibilità farlo, non ha invece dimostrato la possibilità di impiegare dette somme in forme di investimento più redditizie (la prova non si può ricavare presuntivamente dagli investimenti pregressi, posto che solo per taluni di essi è stato possibile ricostruire il rendimento).

Tra il 2001 e il 2009 i titoli di Stato aventi scadenza non superiore a dodici mesi hanno assicurato rendimenti oscillanti da un tetto massimo nel 2001 del 4,31 per cento ed uno minimo registrato quest'anno dello 0,83 per cento (rendimento netto).

Data l'eccessiva difficoltà di un calcolo che colga puntualmente le variazioni dei rendimenti nel periodo di tempo corrente dal 2001 alla data del

pagamento, si ritiene di poter stabilire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., un coefficiente percentuale medio netto di rendimento al 3 per cento annuo.

Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della differenza tra il rendimento netto medio di un investimento come in questa sede equitativamente calcolato, ed il saggio degli interessi legali, dalla stessa data di decorrenza degli interessi fino al saldo.

Il calcolo dovrà effettuarsi: (I) quanto alla vendita del 9.5.2001, con decorrenza dal 14.5.2001 fino al saldo, sul capitale di euro 87.117,94; (II) quanto alla vendita del 30.7.2001, con decorrenza dal 2.8.2001 fino al saldo, sul capitale di euro 26.595,05.

### **IL CASO.it**

6.2. Non può accogliersi la richiesta di diminuzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., formulata da parte convenuta, in assenza di prova circa l'asserito contributo colposo dell'attore all'evento pregiudizievole.

6.3. Nessun ulteriore danno patrimoniale è stato allegato e dimostrato dall'attore.

6.4. Quanto al danno non patrimoniale, infine, nessun risarcimento è dovuto, non potendosi registrare la lesione di alcun interesse di natura personale di rilievo costituzionale quale conseguenza della vicenda oggetto del giudizio.

7. La domanda diretta ad ottenere l'accertamento della "violazione, da parte della convenuta [REDACTED], delle norme di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., per aver tenuto un comportamento contrario a buona fede nelle fasi precontrattuali", proposta per la prima volta in sede di memorie autorizzate depositate in data 28.9.2009, in uno con la domanda

di annullamento del contratto per vizi del consenso e con quella di risarcimento del danno *ex art. 2043 c.c.* devono dichiararsi assorbite dalla pronuncia di risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli argentini.

8. Si giunge, a questo punto, all'esame delle domande riconvenzionali proposte nell'interesse del [REDACTED], dirette ad ottenere la restituzione dei titoli oggetto di causa e delle cedole rimosse dall'attore.

Occorre preliminarmente osservare che nella nota di precisazione delle conclusioni le domande risultano testualmente legate alla sola ipotesi della declaratoria di nullità dei contratti oggetto di causa.

Peraltro, dal complesso delle difese sviluppate, la volontà della parte deve intendersi diretta nel senso di porre in relazione l'interesse restitutorio ad ogni pronuncia che, in accoglimento delle istanze attoree, comunque ponga nel nulla gli effetti dei contratti stessi. **IL CASO.it**

8.1. Così meglio delineata, la domanda riconvenzionale proposta nell'interesse del [REDACTED] di condanna dell'attore alla restituzione dei titoli per cui è causa deve essere accolta.

L'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta costituisce un effetto naturale della risoluzione del contratto.

[REDACTED] deve essere pertanto condannato al compimento di quanto necessario per consentire al [REDACTED] di essere reimmesso nella disponibilità dei titoli.

8.2. La domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento delle cedole rimosse sui titoli è, invece, infondata e deve, pertanto, essere respinta.

E' sufficiente rilevare che il [REDACTED] non ha dimo-

to, come sarebbe stato invece suo onere fare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza di alcun pagamento ricevuto da [REDACTED] a titolo di interessi sui titoli di debito argentino acquistati il 9.5.2001 e il 30.7.2001.

9. La banca convenuta, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

### **IL CASO.it**

Deve disporsi la distrazione delle spese e degli onorari in favore dei difensori con procura, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato, rispettivamente, l'anticipazione e la mancata riscossione.

Le spese di c.t.u. rimangono definitivamente a carico di parte convenuta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1. rigetta la domanda di nullità dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari per cui è causa, stipulati in esecuzione degli ordini del 9.5.2001 e del 30.7.2001;
2. dichiara inammissibili le domande, proposte dall'attore in via principale e alternativa, di annullamento ovvero di accertamento dell'inefficacia dei contratti di cui al punto 1 che precede;
3. dichiara la risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari di cui al punto 1 che precede e, per l'effetto, condanna il [REDACTED] al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 110.589,89, oltre agli interessi al tasso legale de-



correnti rispettivamente dal 14.5.2001, sulla somma di euro 87.117,94, e dal 2.8.2001, sulla somma di euro 26.595,05, fino al saldo;

4. condanna il [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED], a titolo di maggior danno, della somma equitativa-mente determinata, pari alla differenza tra il rendimento di un investi-mento al tasso annuo medio netto del 3 per cento, e il valore degli inte-ressi legali come sopra riconosciuti, dalla stessa data al saldo;
5. condanna [REDACTED] alla restituzione in favore del [REDACTED] [REDACTED] dei titoli obbligazionari per cui è causa;
6. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal [REDACTED] [REDACTED] di condanna dell'attore al pagamento di una somma pari al valore delle cedole relative ai titoli obbligazionari in oggetto;
7. condanna il [REDACTED] a. alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese processuali, che liquida in complessivi eu-ro 13.185,67, di cui euro 1.915,00 per diritti ed euro 10.754,00 per o-norari di avvocato, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
8. dispone la distrazione delle spese processuali e degli onorari in fa-vore dei difensori con procura avv. Andrea Rossini e avv. Stefano Co-co;

### IL CASO.it

9. dispone che le spese di c.t.u. siano poste definitivamente a carico della parte convenuta.

Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 9 novembre 2009.

Il Giudice estensore

*Kianko Relillo*

Il Presidente

*[Signature]*

DEPOSITATA MINUTA IN CANCELLERIA N. 13.11/09  
PUBBLICATA A' SENSI DELL'ART. 135 CPC N. 28 GEN. 2010  
IL CANCELLIERE 31

